

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio IX- Ambito Territoriale di Caserta
email: usp.ce@istruzione.it - pec: uspce@postacert.istruzione.it
Tel. 0823216413 C.F. 80100690611

AI DIRIGENTI SCOLASTICI

delle Scuole statali di ogni

ordine e grado della provincia

LORO SEDI

Alle OO.SS. della scuola

LORO SEDI

OGGETTO: Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale del personale docente, educativo e ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato BIENNIO 2019/21.

Si ritiene utile ricordare che, come ogni anno, così come stabilito in via permanente dall'O.M. 446 del 22/07/1997 ed integrata dall'O.M. 55 del 23/02/1998, entro il 15/03/2019, devono essere presentate, dal personale del comparto scuola con contratto a tempo indeterminato, le istanze di:

- _____ trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
- modifica delle ore settimanali e/o tipologia della prestazione lavorativa del personale già in regime di part-time;
- rientro a tempo pieno;
- personale che all'atto dell'immissione in ruolo ha optato per il tempo parziale (anche per anni precedenti).

Si rammenta che il contratto di part-time è di durata almeno biennale.

Al termine dei due anni non è necessaria alcuna richiesta di proroga se si decide di proseguire il rapporto di lavoro a part-time, ovviamente sempre se la somma delle nuove richieste di part-time e dei taciti rinnovi non determini un numero complessivo di part-time superiore al contingente previsto. Pertanto è opportuno, per redigere la relativa graduatoria, che tutti coloro che intendano avvalersi del tacito rinnovo compilino comunque, in via preventiva, il modello di domanda facendolo pervenire alla Scuola entro il 15/03/2019.



L'inserimento al SIDI di queste ultime richieste sarà necessario solo nel caso in cui si verifichi la saturazione del contingente, che questo ufficio avrà cura di comunicare alle SS. LL., dopo la

VARIAZIONE ORARIO PART-TIME: il personale già in regime di part-time che intende modificare l'orario di servizio, per esigenze personali, deve presentare apposita richiesta entro i termini predetti. Per il solo personale docente di 1° e 2° grado che non intende in maniera volontaria cambiare il proprio orario di servizio, ma che la cui modifica dovesse rendersi necessaria per garantire l'unicità dell'insegnamento in seguito all'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, il numero delle ore sarà concordato tra il Dirigente Scolastico ed il Docente, comunicando contemporaneamente all'ufficio in tempo utile per le operazioni di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, nonché per le nomine di competenza dell'UST.

RIENTRO A TEMPO PIENO: si ricorda che il contratto di part-time viene stipulato per una durata almeno biennale e per un numero di ore almeno del 50%, compatibilmente, per il personale docente, con la scindibilità dell'orario di cattedra.

Il rientro a tempo pieno va esplicitamente richiesto sempre entro la data del 15/03/2019. Il personale che chiede il ripristino del tempo pieno soltanto dopo un anno in regime di part-time deve inviare a questo UST istanza documentata, che può essere accolta sulla base di motivate esigenze.

L'accoglimento delle domande è demandato al Dirigente Scolastico.

Si richiama l'attenzione sulla novità più rilevante introdotta dall'art. 73, D.L. 112/08 convertito in legge n. 133/08: a fronte di una istanza del lavoratore, l'amministrazione non ha l'obbligo di accoglierla, né la trasformazione avviene in modo automatico. Infatti, la disposizione prevede che la trasformazione "può" essere concessa. Secondo la circolare n. 9 della Funzione Pubblica del 30 giugno 2011 in presenza del posto nel contingente (25%dei posti per ogni classe di concorso o profilo professionale), il dipendente è titolare di un interesse tutelato alla trasformazione del rapporto, fermo restando la valutazione dell'amministrazione relativamente alla congruità del regime orario e alla collocazione temporale della prestazione lavorativa proposta. La valutazione discrezionale dell'amministrazione può negare la trasformazione del rapporto di lavoro, quando dall'accoglimento della stessa, deriverebbe un pregiudizio alla funzionalità complessiva della scuola.

In caso di parere negativo, le motivazioni devono essere chiaramente dichiarate all'interessato, per permettergli, eventualmente, di ripresentare nuova istanza con diverse modalità. Eventuali esiti negativi devono essere espressi con una dettagliata dichiarazione che ne metta in risalto i motivi del diniego, tutto ciò al fine di tutelare la posizione dell' Amministrazione in caso di eventuale contenzioso.

Poiché l'accoglimento delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve essere contenuto nel limite del 25% della dotazione organica complessiva a livelli provinciale per ogni classe di concorso o profilo professionale, sarà cura dello scrivente, prima delle operazioni dell'organico di fatto, comunicare gli elenchi del personale che rientra nel contingente massimo provinciale da destinare alla trasformazione dei rapporti di

lavoro a tempo parziale per l'a.s. 2019/21. Qualora si determini un esubero di domande , rispetto al contingente, questo ufficio accoglierà le richieste in base ai seguenti criteri:

1) Precedenza di cui all'art. 3 dell'O.M. 446/97;

- 2) Maggiore anzianità di servizio (se non dichiarata nel modulo domanda sarà considerata
- 3) Maggiore età.

Si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni al fine di coordinare al meglio gli adempimenti a carico delle Istituzioni scolastiche e quelli a carico dell'Ufficio Scolastico Territoriale. Alle segreterie scolastiche spetta il compito di immettere i dati al SIDI entro il 31 marzo

- _ per coloro che presentano le istanze di trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, nonché del personale che avendo maturato il diritto a pensione ha chiesto contestualmente di rimanere in servizio a part-time dal prossimo 1°
- per coloro che hanno chiesto la variazione dell'orario oppure la tipologia del part-time.

Sono acquisiti, invece, dall'UST:

Il rientro a tempo pieno, previa comunicazione dei nominativi degli interessati da parte delle scuole.

Tutte le istanze dovranno essere trattenute dalle Istituzioni Scolastiche per la successiva stipula del contratto individuale di lavoro a tempo parziale, tempo parziale e pensione e modifiche dell'orario di servizio, che potrà avvenire esclusivamente dopo la pubblicazione da parte dello scrivente Ufficio dell'elenco del personale che usufruirà del regime di lavoro part-time.

Si raccomanda le variazioni del rapporto di lavoro alla Ragioneria Territoriale dello Stato per consentire un tempestivo adeguamento stipendiale.

Si rammenta che i contratti stipulati non vanno inviati a questo Ufficio Scolastico Territoriale.

I Dirigenti Scolastici sono pregati di dare ampia comunicazione della presente a tutto il personale anche a quello temporaneamente assente. La presente circolare viene pubblicata sul sito istituzionale www.csa.caserta.bdp.it.

Per ogni riferimento normativo si rinvia all'O.M. 446/97, all'O.M. 55/98, all'art. 73 della L. 133/08 e alla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Funzione Pubblica n. 9 del 30/06/2011.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE

Vincenzo ROMANO

Documento firmato digitalmente del c.d. Codice dell' Amministrazione Digitale e normativa connessa

Maria Teresa Grande

Mail: mariateresa.grande.ce@istruzione.it

Tel. 0823/248258